

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

Ing. Vincenzo Penzi in qualità di legale rappresentante e Amministratore Unico della COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A. (**P.IVA 01798430615**) con sede in Maddaloni (CE), Via G. Marconi n. 32

E

Dott.ssa Renata Buschi Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese, nata a Ostra Vetere (An), il 17/03/1953 che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fabriano, (**C.F. 00155670425**) con sede in P.zza Del Comune 1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.LGS n. 267/2000

di seguito, anche denominate “**Le Parti**”

PREMESSO CHE

A) - Con Sentenza n. 971/2015 (resa nel giudizio portante il NRG 618/2005) pubblicata in data 02.09.2015, la Corte di Appello di Ancona così decideva: *“Dichiara la risoluzione per grave inadempimento del Comune di Fabriano del contratto di appalto stipulato dall'appellante (Costr.ni Ingg. Penzi S.p.A.) con il Comune di Fabriano in data 21.11.1994; condanna il Comune di Fabriano al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'appellante della somma di euro 1.654.727,90 (£ 3.204.000.000) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ufficiali Istat dal 19.05.1997 alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla medesima data alla presente pronuncia, nonché oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo; ordina alla Costruzioni Ingg. Penzi S.p.a. di restituire in favore del Comune di Fabriano la somma di euro 975.952,177 (£ 1.889.706.921) gli interessi legali dalla data dei singoli versamenti, così come risultanti dalla c.t.u. in atti, al saldo; condanna il Comune di Fabriano a rifondere in favore della Costruzioni Ingg. Penzi s.p.a. le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 6.500,00 per diritti, euro 18.000,00 per onorario, euro 1.242,74 per spese, oltre accessori di legge e quanto al presente grado del giudizio in euro 10.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 9.000,00 per la fase istruttoria ed euro 12.000,00 per la fase decisoria, euro 1.110,00 per esborsi oltre accessori di legge....pone le spese di c.t.u. anche del grado definitivamente a carico del Comune di Fabriano”.*

B) - La suddetta sentenza veniva notificata in data 26/10/2015, ed il Comune di Fabriano con atto notificato il 23.12.2015 proponeva ricorso dinanzi la Suprema Corte chiedendone la cassazione. La Costruzioni Ingg. Penzi Spa in data 29.1.2016 proponeva Controricorso e Ricorso incidentale, col quale chiedeva il rigetto del ricorso principale del Comune e la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva accolto alcune domande. Il Comune in data 16/2/2016 notificava Controricorso al ricorso incidentale. Il giudizio di Cassazione è tuttora pendente e porta il NRG 423/2016.

C) - In data 19.01.2016 il Comune presentava dinanzi la Corte di Appello di Ancona un'istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 971/2015, e la Corte di Appello, sciogliendo la riserva assunta all'udienza in Camera di Consiglio del 9.3.2016, con Decreto n. 1670/2016, rigettava l'istanza proposta dal Comune.

D) - Fermo restando il giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, in virtù della Sentenza n. 971/2015 non sospesa, la Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A. ritiene essere creditrice nei confronti del Comune di Fabriano delle seguenti somme:

| | |
|--|--------------------------------------|
| - Risarcimento in sentenza aggiornato all'Atto di Precetto | € 3.239.704,70 |
| - A detrarre rimborso versamenti con interessi dalle singole scadenze e fino all'Atto di Precetto | - € 1.455.192,51 + € 1.784.512,19 |
| - Spese giudiziali 1° grado liquidate in sentenza | € 36.214,04 |
| - Spese giudiziali 2° grado liquidate in sentenza | € 50.720,08 |
| - Spese CTU 2° grado – fatt. 67/2014 Ing. Greco | € 8.786,75 |
| - Spese registrazione sentenza 1° grado n153/05 | € 227,89 |
| e così complessivamente € 1.880.460,95, oltre spese di registrazione sentenza 2° grado e saldo parcella CTU 2° grado che restano a carico del Comune. | |

E) Di contro il Comune di Fabriano contesta il conteggio di cui al punto D) ed in modo particolare ritiene che dalle somme pretese debbano essere detratti gli importi relativi all'Iva dovuta per il rimborso delle spese legali e di CtU. Infatti tali accessori sono e saranno portati in detrazione dalla società Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A. per la complessiva somma pari ad euro 16.836,88.

F) - Le Parti come sopra descritte, considerate le rispettive posizioni, onde evitare la messa in esecuzione della sentenza, cui peraltro ha fatto seguito la notificazione dell'atto di precetto in data 19/05/2016 da parte della Costruzioni Ingg. Penzi Spa per complessivi € 1.882.858,29, in attesa dell'esito del giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, intendono definire la vicenda mediante le pattuizioni di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra indicate, convengono e pattuiscono quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente scrittura ed hanno efficacia vincolante fra le Parti.

Art. 2

Il Comune di Fabriano in persona del Dirigente Dott.ssa Renata Buschi in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Sentenza n. 971/2015 (RG 618/05) della Corte di Appello di Ancona e in suo adempimento, fermo restando il Giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione portante il NRG 423/2016 e gli esiti dello stesso, offre, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale di corrispondere alla Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A. che accetta, la somma omnicomprensiva di **€ 1.866.000,00 (unmilioneottocentosessantaseimila/00)** in tre rate uguali di € 622.000,00 (seicentoventiduemila/00) cadauna, con scadenze 30/06/2016, 30/05/2017, 30/05/2018 e con interessi legali a scalare unitamente ad ogni rata a partire dal 19/5/2016 e sino al soddisfo.

Art. 3

Il presente accordo già sottoscritto dalle parti diverrà valido ed efficace ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella seduta che si terrà entro l'11/06/2016, della Deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000 - Sentenza Corte d'Appello di Ancona n.971/2015- Costruzioni Ingg. Penzi SpA. Approvazione accordo per rateizzazione", che verrà allegata alla presente scrittura e ne costituirà parte integrante.

Tale deliberazione, dovrà individuare le risorse finanziarie ed indicare gli stanziamenti di spesa del bilancio pluriennale 2016-2018 per il pagamento del debito derivante dalla Sentenza n.971/2015 per ciascuna delle annualità 2016-2017-2018, come previsto obbligatoriamente dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità degli enti locali.

Di seguito le parti sottoscriveranno nuovamente l'accordo con l'allegata deliberazione presso l'Ente per ratifica, e le firme saranno autenticate dal Segretario Generale del Comune di Fabriano.

Art. 4

I versamenti verranno effettuati a favore della Costruzioni Ingg. Penzi S.p.a. con sede in Maddaloni 36, PIVA 01798430615 - IBAN IT 93B 05034 14900 000000005761, che rilascerà regolare fattura fuori campo IVA, trattandosi di risarcimento danni ed interessi, come da qualificazione contenuta in sentenza, che non costituiscono operazione rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art.15, co.1 n.1) DPR 633/1972. I dati per la fattura elettronica verranno comunicati dal Comune in tempo utile prima dei versamenti.

Art. 5

La Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A., a fronte del pagamento nelle modalità e nei termini di cui al precedente art. 2, si impegna a non procedere ulteriormente per l'esecuzione la Sentenza n. 971/15 della Corte d'Appello di Ancona, in particolare soprassedendo all'inizio dell'espropriazione forzata del credito lasciando decadere l'atto di precetto notificato in data 19/05/2016.

In caso di inadempimento del Comune di Fabriano e/o ritardo non concordato tra le parti, la presente scrittura si intenderà risolta ipso iure con ogni conseguenza di legge.

Art. 6

Resta inteso che entrambe le parti non abbandoneranno il Giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione portante il NRG 423/2016, e sin d'ora si impegnano all'eventuale restituzione e/o conguaglio secondo quanto disporrà la Suprema Corte o l'eventuale Giudice del rinvio.

Art. 7

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti, derivanti o comunque connesse al presente atto transattivo ed alla sua interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

Gli Avvocati Laura Lucidi e Maurizio Benvenuto rinunciano espressamente alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.

Addì, 27/05/2016

Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A.
Ing. Vincenzo Penzi n.q

Comune di Fabriano
Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Alle Imprese
Dott.ssa Renata Buschi

Per rinuncia alla solidarietà professionale e per autentica
Avv. Laura Lucidi
Avv. Maurizio Benvenuto

Per accettazione espressa delle disposizioni di cui agli artt. 2-3-4-5-6 e 7.
Ing Vincenzo Penzi n.q.
Il Dirigente

Addì, 27/05/2016